



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 28 DEL 28/10/2016

OGGETTO: CANCELLAZIONE MASSIVA DELLE PEC DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IL CONSERVATORE

- = visto l'art. 8 della legge 580/1993;
- = vista la Determinazione del Presidente n. 8 del 25/08/2015 ratificata dalla Giunta con Delibera n. 65 del 30/09/2015;
- = visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- = visto l'art. 6 bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD) come modificato dal citato D.L. 179/2012 il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico dell'elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) realizzato a partire dagli indirizzi di Posta Elettronica Certificata iscritti al Registro delle Imprese e detenuti dagli Ordini professionali;
- = vista l'allegata Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia in vigore dal 14/7/2015- allegato1- (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 e pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese;
- = considerato che Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il *data base* INI-PEC, è in grado di fornire alle Camere gli elenchi delle imprese, con sede iscritta nel territorio di competenza, evidenziando le seguenti anomalie riscontrate:
 - a) indirizzi PEC revocati o inattivi;
 - b) indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - c) indirizzi PEC non validi in quanto privi di dominio certificato o in quanto PEC CEC-PAC (c.d. PEC del cittadino non iscrivibile nel registro delle imprese);
- = preso atto che la suddetta Direttiva ministeriale richiede l'aggiornamento d'ufficio degli indirizzi PEC iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese, attraverso la procedura di cancellazione di cui all'art. 2191 c.c.;
- = ritenuto che la Direttiva utilizzando la locuzione "*cancellazione dal registro delle imprese*" intenda esprimere l'esigenza di pubblicare nei registri delle imprese le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati e che gli eventi che portano all'aggiornamento dell'indirizzo PEC sono sussumibili nel procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratti di indirizzi rientranti nei casi a) e b) di cui sopra e cioè che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa perché ad essa non univocamente riferibili;
- = ritenuto altresì che il procedimento di cancellazione d'ufficio di cui al citato articolo 2191 c.c. debba invece essere applicato nel caso previsto dal suindicato punto c) di indirizzi PEC non validi perché privi di dominio certificato o perché di tipologia CEC-PAC, mancando in tal caso sin dal momento dell'iscrizione le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 28 DEL 28/10/2016

- = valutato, in base alle anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere alla Camera di Commercio di Asti e riportate nell'allegato elenco, che sussistono i motivi per avviare i procedimenti di iscrizione, ai sensi dell'art. 2190 c.c., allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite, così come disposto dalla Direttiva sopra richiamata;
- = rilevato che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche è molto elevato (allo stato circa 4000 posizioni) e che, conseguentemente, è parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
- = considerato che per le PEC inattive e revocate (2188 posizioni) e per le PEC con dominio non certificato (46 posizioni) si renderebbe necessaria la modalità di notificazione ordinaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via posta elettronica certificata, impossibilità generalmente imputabile all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo non valido;
- = ritenuto non ragionevole, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, con modalità ordinarie "uti singoli", sia per ragioni di carattere organizzativo che di costo (la notifica tramite mezzo postale genera infatti una spesa rientrante nei cd "consumi intermedi", soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese -art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e art. 50, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89- che impongono alle pubbliche amministrazioni continue riduzioni di tali consumi);
- = visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce che: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- = ritenuto che tale disposizione possa trovare applicazione nelle fattispecie in argomento (PEC revocate ed inattive e con dominio non certificato) trattandosi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, relativo ad un *"numero dei destinatari"* tale da rendere la notificazione personale particolarmente *"gravosa"*;
- = vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'Albo camerale on-line dell'Ente camerale è consultabile in un'apposita sezione del proprio sito internet;
- = valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- = atteso che tale modalità consente tra l'altro una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 28 DEL 28/10/2016

- = considerato che anche il provvedimento finale adottato dal Giudice del Registro – tenuto conto dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto – potrà essere analogicamente emanato dal Giudice del Registro delle imprese in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari;
- = ritenuto opportuno, relativamente alle PEC multiple del professionista (n.452), interloquire, direttamente con gli studi professionali interessati, prima di avviare il procedimento di iscrizione della cessazione della PEC, affinché provvedano a regolarizzare le posizioni non conformi alla direttiva ;
- = valutato infine necessario, relativamente alle Pec multiple tra imprese (n.1306), per le quali si è rilevato che la condivisione del medesimo indirizzo può interessare più Camere di Commercio (risultano presenti casi in cui la PEC viene condivisa tra imprese aventi sede legale in province ed anche in regioni differenti), condurre un supplemento di istruttoria al fine di comprendere le azioni più corrette da intraprendere per dare attuazione al dettato ministeriale;

D E T E R M I N A

- a) di disporre che le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio della cessazione (art. 2190 c.c.) dell'indirizzo PEC in quanto non più valido (perché revocato, o non più attivo) avvengano mediante pubblicazione, per 30 (trenta) giorni, nell'Albo camerale on-line ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;
- b) di disporre altresì, in analogia a quanto previsto al precedente punto a) che simile modalità venga adottata per il procedimento di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.) dell'indirizzo PEC non valido in quanto privo di dominio certificato o di formato CEC- PAC non consentito, (punto c) delle premesse);
- c) che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di cui sopra, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione dei procedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) che le comunicazioni di avvio del procedimento e gli elenchi delle imprese interessate, al fine di garantire un'ulteriore e più ampia informazione in merito, vengano resi disponibili on line, per 30 (trenta) giorni anche nella sezione "Registro imprese" del sito internet della Camera di Commercio di Asti, unitamente al presente provvedimento;
- e) di dare mandato all'ufficio, per i motivi esposti in premessa, per quanto riguarda le Pec multiple del professionista e tra imprese, di procedere con l'istruttoria delle singole posizioni al fine di individuare per ciascuna "patologia" le modalità più corrette di attuazione delle disposizioni ministeriali.

IL CONSERVATORE

Dott.ssa Roberta Panzeri

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005